

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
VARIANTE AL P.E.E.P.
(TESTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 74 DEL 27/09/2007)**

PARTE I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 – FINALITA' DELLE NORME

Le presenti norme di attuazione integrano le indicazioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, di cui posseggono la medesima efficacia obbligatoria.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME

Le presenti norme si applicano alle zone del territorio comunale evidenziate negli elaborati che compongono il presente PdZ (P.E.E.P.).

ART. 3 – ELABORATI COSTITUTIVI DEL P.E.E.P.

Il P.E.E.P. è costituito, oltre che dalle presenti norme di attuazione, dai seguenti elaborati:

- tav. 1** Relazione generale
- tav. 2*** Stralcio P.R.G. vigente con riporto del perimetro della 167 (situazione approvata con D.P.G.R. 1038/96) - rapporto 1:10000
- tav. 2** Stralcio P.R.G. con riporto della variante “167” rapporto 1:10000
- tav. 3*** Inquadramento urbanistico: schema nuovo P.R.G. e “167” – (situazione approvata con D.P.G.R. 1038/96) - rapporto 1:10000
- tav. 3** Inquadramento urbanistico: schema nuovo P.R.G. e “167” – Rapporto 1:10000
- tav. 4.1** Stato dei luoghi con riporto del perimetro della “167” località Monte Perrone-rapporto 1:2000
- tav. 4.2*** Stato dei luoghi con riporto del perimetro della “167” località Incoronata (situazione approvata con D.P.G.R. 1038/96) - rapporto 1:2000
- tav. 4.2** Stato dei luoghi con riporto del perimetro della “167” località Incoronata - rapporto 1:2000
- tav. 5.1** Superfici fondiari e aree pubbliche – località Monte Perrone -rapporto 1:2000
- tav. 5.2** Superfici fondiari e aree pubbliche – località Incoronata (situazione approvata con D.P.G.R. 1038/96) - rapporto 1:2000
- tav. 5.2** Superfici fondiari e aree pubbliche – località Incoronata -rapporto 1:2000
- tav. 6.1** Planovolumetrico – località Monte Perrone-rapporto 1:2000
- tav. 6.2*** Planovolumetrico – località Incoronata (situazione approvata con D.P.G.R. 1038/96) - rapporto 1:2000
- tav. 6.2** Planovolumetrico – località Incoronata, rapporto 1:2000
- tav. 6.3** Tavola delle variazioni – località Incoronata, rapporto 1:2000
- tav. 7.a1** Casistica dei tipi edilizi: planimetria – rapporto 1:200
- tav. 7.a2** Casistica dei tipi edilizi: profili – rapporto 1:200

- tav. 7.b** Specificazione dei tipi edilizi: tipologia T1.1V – rapporto 1:100
- tav. 7.c** Specificazione dei tipi edilizi: tipologia T1.1M – rapporto 1:100
- tav. 7.d** Specificazione dei tipi edilizi: tipologia T1.2V – rapporto 1:100
- tav. 7.e** Specificazione dei tipi edilizi: tipologia T1.2M – rapporto 1:100
- tav. 7.f** Specificazione dei tipi edilizi: tipologia T1.3 – rapporto 1:100
- tav. 7.g** Specificazione dei tipi edilizi: tipologia T1.4 – rapporto 1:100
- tav. 7.h** Specificazione dei tipi edilizi: tipologia T1.5 – rapporto 1:100
- tav. 7.i** Specificazione dei tipi edilizi: tipologia T1.6 – rapporto 1:100
- tav. 7.l** Specificazione dei tipi edilizi: tipologia T1.7 – rapporto 1:100
- tav. 7.m** Involuppo delle superfici e dei volumi
- tav. 8** Casistica sezioni stradali – località Incoronata – rapporto 1:500
- tav. 9** Particolari costruttivi – rapporto 1:25
- tav. 10.1** Progetto: infrastrutture primarie di progetto: acquedotto, fognature e gasdotto – località Monte Perrone – rapporto 1:2000
- tav. 10.2** Progetto: infrastrutture primarie di progetto: acquedotto, fognature e gasdotto – località Incoronata – rapporto 1:2000
- tav. 11** Documentazione fotografica e descrizione dello stato dei luoghi
- tav. 12** Norme tecniche di attuazione
- tav. 13** Relazione finanziaria
- tav. 14** Elenchi catastali

PARTE II – PARAMETRI URBANISTICI

ART. 4 - EFFICACIA DELLE NORME DEL P.E.E.P.

Tutte le indicazioni contenute nelle tavole grafiche e le presenti norme, con eccezione delle tavole relative alle tipologie edilizie e ai particolari costruttivi, hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario in merito all'individuazione planimetrica degli interventi.

Le tavole relative alle tipologie edilizie ed ai particolari costruttivi hanno carattere indicativo, fermo restando l'obbligo della unitarietà compositiva nella progettazione per lotti abbinati.

L'approvazione del Piano equivale a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962 n. 167.

ART. 4 BIS – AMBITI COSTRUTTIVI

Nel P.E.E.P. è possibile edificare le abitazioni all'interno di Ambiti Costruttivi costituiti da non meno di sei lotti singoli adiacenti.

La costituzione di Ambiti Costruttivi può avvenire per iniziativa di tutti i soggetti aventi diritto all'assegnazione di aree, anche successivamente alla conclusione del procedimento d'assegnazione, mediante la fusione in unico corpo di lotti singoli, e, ove necessario, previo atto formale di costituzione di cooperativa o consorzio.

La costituzione di Ambiti Costruttivi per iniziativa di un unico soggetto può avvenire mediante semplice comunicazione all'ufficio urbanistico anche in sede di presentazione della domanda di permesso di costruire.

Nel caso di costituzione di Ambiti Costruttivi la superficie fondiaria è formata dal prodotto della superficie convenzionale di 300 m² per il numero dei lotti singoli compresi nell'Ambito stesso.

Nell'Ambito costruttivo è consentita la realizzazione di un numero di unità abitative anche superiore al numero dei lotti singoli costituenti l'Ambito stesso.

ART. 4 TER – INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA, SOVVENZIONATA E AGEVOLATA

Solo per gli interventi di edilizia sovvenzionata e/o agevolata promossi da Enti pubblici e privati, dalle imprese e loro consorzi e cooperative edilizie e loro consorzi, eseguiti su lotti singoli non riuniti in Ambito costruttivo, è consentita la realizzazione di un numero di unità abitative anche superiore al numero dei lotti stessi.

ART. 5 – SUPERFICIE FONDIARIA

E' la superficie in m2 del lotto edificabile così come indicato nella tavola 6.1 e 6.2 e viene misurata sul piano orizzontale con riferimento al perimetro individuato dai confini di proprietà o di zona.

ART. 6 – INDICE DI FABBRICAZIONE

E' il rapporto tra la superficie lorda edificabile massima consentita e la superficie fondiaria espresso in m2/m2. Nel caso in cui la superficie fondiaria dei lotti per alloggi singoli di cui al successivo art. 10.1, n. 1, risulti maggiore o minore di 300 m2, l'indice di fabbricazione va rapportato a 300 m2.

ART. 7 – SUPERFICIE LORDA EDIFICABILE

E' la somma delle superfici di ciascun piano dell'edificio di progetto misurate al lordo delle murature e cioè sul paramento esterno dei muri d'ambito. In essa sono conteggiati oltre ai vani abitabili tutti gli altri vani accessori fuori terra, le autorimesse, i balconi, le logge, le scale interne, le soffitte per le parti con altezza superiore a 1,80 ml ed i vani parzialmente o totalmente interrati con altezza superiore a 2,40 ml. i quali, in ogni caso, non dovranno interessare un'area maggiore del 50% di quella fondiaria, fatto salvo il limite di inedificabilità dal vallone Finaide di mt. 20.

ART. 7 BIS – VOLUME EQUIVALENTE

E' il prodotto della superficie lorda edificabile massima consentita per l'altezza convenzionale di m. 3.

ART. 8 – ALTEZZA DEGLI EDIFICI

E' l'altezza massima consentita misurata in numero di piani fuori terra. Si considerano fuori terra i piani che fuoriescono dal terreno per almeno 2/3 della superficie complessiva delle pareti laterali interne.

PARTE III – NORME PER L'EDIFICAZIONE

ART. 9 – ZONIZZAZIONE

Il planovolumetrico di progetto di cui alle tavole 6.1 e 6.2 individua nell'ambito del perimetro di P.E.E.P. le seguenti zone urbanistiche:

- aree fondiari da cedere agli operatori privati;
- aree per attrezzature scolastiche;
- aree per servizi collettivi;
- aree a verde;
- aree a verde attrezzato o per lo sport;
- aree a parcheggio.

ART. 10 – AREE FONDIARIE

Sono costituite dai lotti edificabili sui quali è consentito intervenire agli operatori ai quali saranno ceduti mediante convenzione da sottoscrivere con l'Amministrazione.

Si distinguono nelle seguenti tre categorie:

- lotti per case singole abbinare;
- lotti per edifici ad alloggi sovrapposti;

ART. 10.1 – LOTTI PER CASE SINGOLE ABBINATE

1. Ogni lotto occupa una profondità di circa 30,00 ml. che può variare in punti particolari dove per ragioni di completamento dell'utilizzo delle aree limitrofe viene spostata sui confini naturali, così come indicato nelle tav. 6.1 e 6.2. La larghezza consigliata e indicata nei disegni è di 10,00 ml., ma gli operatori possono proporre larghezze diverse purché vengano rispettate le caratteristiche del tipo edilizio e sia mantenuta tra 8,00 e 12,00 ml.
2. Il fronte stradale deve essere realizzato secondo gli schemi predisposti dall'ufficio urbanistico.
3. La recinzione a fronte strada, elemento di contrapposizione visiva alla ripetitività ed uniformità dei lotti edificati ad essa retrostanti e parametro conduttore di tutto il percorso urbano, è costituita da un muro, con adeguati rapporti di pieno-vuoto, alto 3 m., dello spessore minimo di 25 cm. al rustico, secondo le indicazioni delle tavole 7 e 9. Al suo interno vengono praticate le aperture di accesso pedonale e carraio ai vani retrostanti. La sua realizzazione deve avvenire secondo gli schemi di aggregazione modulare e le modalità prescritti dall'Ufficio urbanistico comunale. Per la recinzione sul confine prospiciente la fascia di rispetto posteriore sono ammesse altezze non inferiori a 1 ml. e non superiori a 3 ml., misurate su entrambe le facce del manufatto; per la sua realizzazione potranno essere impiegati blocchi in laterizio o calcestruzzo intonacati al civile. La recinzione sui confini laterali, per il tratto sul quale, secondo gli schemi d'involuppo della tavola n. 7.m, possono essere

addossate le costruzioni, può essere realizzata con un muro di altezza massima di ml. 3. Per la recinzione della parte del confine laterale sul quale non sono previste costruzioni ad esso addossate è ammessa la realizzazione di un muretto di altezza non superiore a ml. 1 con sovrastante ringhiera, fino al raggiungimento di un'altezza massima complessiva di ml. 3, misurata su entrambe le facce del manufatto. Il muro di recinzione dovrà avere andamento orizzontale all'estradosso superiore; nei casi in cui si adagi su terreni in pendenza saranno consentiti salti di quota di 1 ml. per le recinzioni interne e di 0,50 ml. verso la strada. Nei casi in cui il fabbricato è realizzato addossandosi al confine con la strada, la parete del piano terra su tale fronte dovrà essere rivestita con gli elementi da utilizzare per la realizzazione della recinzione che prospetta la strada pubblica, secondo le prescrizioni stabilite dell'ufficio.

4. L'indice di fabbricazione massimo è di 0,85 m²/m².
 - a) la distanza delle costruzioni dai confini laterali, per la parte relativa ai fronti delle pareti finestrate e non, ad essi non addossate, non deve essere inferiore a m. 3,65;
 - b) la superficie destinata a giardino, in ogni caso, non dovrà essere inferiore al 33% della superficie fondiaria;
 - c) l'altezza netta dei locali è fissata nella misura massima di m. 3,40 e minima di m. 2,40, aumentata a m. 2,70 per i locali ad uso abitativo;
 - d) nel caso di edificazione in Ambiti Costruttivi, va rispettata la distanza di cui al punto a) precedente dal limite dei confini laterali dell'Ambito Costruttivo stesso.
5. Entro questo indice e nel rispetto del parametro del volume equivalente e delle altre prescrizioni delle presenti N.T.A. in materia di distanze ed altezze, è possibile realizzare, anche addossandosi ai confini, compreso quello sulla strada pubblica, un annesso all'abitazione principale ad uso di studio, ufficio, negozio o abitazione per parenti conviventi, alto 1 piano e architettonicamente connesso al corpo principale. In caso di realizzazione dell'annesso sulla strada pubblica principale è consentito l'accesso diretto ad essa. La realizzazione dell'annesso contiguo o aggregato all'abitazione principale è sempre ammessa.
6. L'altezza massima è di due o tre piani fuori terra secondo quanto indicato nella tavola delle tipologie. Nel caso di solette di copertura orizzontali è possibile ricavare dei terrazzi.
7. E' ammessa la costruzione di autorimesse, cantine, depositi e locali dispensa sotto il livello del piano terra.
8. Nei lotti contrassegnati da apposita simbologia nelle tavole 6.1 e 6.2 l'indice di fabbricazione massimo è di 0,60 m²/m². In questi lotti non è possibile realizzare gli annessi all'abitazione di cui al punto 5 del presente articolo. Restano ferme tutte le altre indicazioni esecutive.

ART. 10.2 – LOTTI PER EDIFICI AD ALLOGGI SOVRAPPOSTI

1. Si trovano nelle localizzazioni evidenziate nelle tavole di progetto 6.1 e 6.2 e su di essi possono essere realizzati edifici a 3 o 4 piani fuori terra contenenti, ai piani soprastanti il piano terra, una serie di alloggi accostati, e non al piano terreno le autorimesse, gli accessi agli alloggi e una serie di negozi o uffici, preferibilmente porticati. I moduli contenenti le sagome edilizie sono da considerarsi prescrittivi.
2. La costruzione delle autorimesse e dei vani accessori può avvenire anche nei piani interrati, purché le rampe di accesso siano dislocate nei punti dove minore risulti l'impatto con il suolo e l'impegno delle pertinenze cortilizie sia il più contenuto possibile.
3. La tav. 6.1 (Monte Perrone) resta invariata . Nella tav. 6.2 ogni lotto è contraddistinto da un numero progressivo, per ciascuno dei quali sono determinati i parametri edificatori .

ART. 10.3 - LOTTI PER ALLOGGI A SCHIERA

E' possibile realizzare alloggi a schiera solo in Ambiti Costruttivi.

ART. 11 – AREE PER ATTREZZATURE SCOLASTICHE

1. Sono le aree sulle quali è prevista la realizzazione di un plesso scolastico integrato per la scuola dell'obbligo.
2. Possono essere realizzate:
 - tre sezioni di scuola materna,
 - due cicli di scuola elementare per 10 classi complessive,
 - due cicli di scuola media inferiore per sei classi complessive,
 - una palestra a servizio dei due ordini di scuola.

Lo schema planovolumetrico indicato nelle tavole di progetto rappresenta una soluzione indicativa e non prescrittiva; di esso deve essere osservato:

- l'inquadramento urbanistico nel contesto,
- la dislocazione limitrofa degli edifici tale da garantire la fruibilità incrociata di vani di uso comune;
- la dislocazione della palestra che consenta un uso anche promiscuo della stessa senza la necessità di accesso attraverso la scuola, tale da consentire attività sportive regolamentate,
- l'altezza non deve essere superiore ad 1 piano.

ART. 12 – AREE PER SERVIZI COLLETTIVI

Sono le aree sulle quali sono previste:

- una chiesa con annesse attrezzature di interesse parrocchiale;
- un edificio atto a ricevere funzioni amministrative comunali decentrate quali ad esempio il servizio anagrafico e la vigilanza urbana.

ART. 12.1 – AREE PER ATTREZZATURE RELIGIOSE

Su di esse è consentito edificare una chiesa con le attrezzature di interesse parrocchiale quali aule di catechismo, sale di riunione e per lo spettacolo, spazi per la ricreazione e lo sport.

L'indice di edificazione consentito è di 0,50 m²/m².

L'altezza massima consentita è di 3 piani.

ART. 12.2 – AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE CIVICO

Su di esse è consentito edificare un edificio che accolga le destinazioni descritte utilizzando un indice di edificazione di 0,20 m²/m².

L'altezza massima consentita è di 3 piani

ART. 13 – AREE A VERDE SISTEMATO

In esse non è consentita alcuna edificazione. La loro sistemazione è finalizzata a creare spazi a verde di arredo per i quali prevalga la presenza di verde prativo o piantumato eventualmente attraversato da percorsi pedonali o ciclabili le cui superfici possono anche essere pavimentate, ma con materiali il più possibile rispettosi delle caratteristiche ambientali e naturalistiche dei siti.

ART. 14 – (OMESSA NUMERAZIONE)

ART. 15 – AREE A VERDE ATTREZZATO E PER LO SPORT.

In esse trovano collocazione gli spazi per lo svago e lo sport. La loro sistemazione consiste nella creazione di parco giochi attrezzato per i ragazzi e di strutture per lo sport anche regolamentato.

E' consentito realizzare, anche nel sottosuolo, limitate superfici edificate finalizzate a destinazioni specifiche per la fruizione di dette aree come chioschi per bar od usi simili o locali spogliatoi, servizi e uffici e impianti tecnologici connessi all'attività sportiva.

L'indice di edificazione consentito è di 0.07 m²/m².

L'altezza massima consentita è di 1 piano.

ART. 16 – ELEMENTI COMPOSITIVI DEGLI ALLOGGI

Con riferimento all'art. 10 delle norme, al fine di ottenere un insediamento che conservi carattere di unitarietà compositiva nella diversità di progettazione dei singoli edifici, si precisano di seguito gli elementi compositivi obbligatori delle tipologie edilizie.

I fabbricati saranno progettati ed eseguiti tenendo conto che tutti i lati hanno la stessa importanza, sia per l'unità e coerenza architettonica di ogni edificio che per l'armonia dell'intero insediamento di cui fa parte.

Tipo edilizio case singole e relative variazioni piano - altimetriche – alloggi abbinati

L'edificio che consegue alla realizzazione del tipo edilizio ha carattere di villa con giardino. La sua progettazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- a) il posizionamento dei fabbricati deve essere unico per lotti abbinati avendo come punto di riferimento obbligato il filo fisso altimetrico e planimetrico di edificazione prescritto;
- b) ove la copertura è a tetto, la pendenza massima stabilita è del 40%; va evitato lo sfalsamento tra le falde
- c) la falda di copertura e gli sporti in genere possono sporgere fino ad un massimo di cm. 60 sulla strada pubblica;
- d) è vietato in modo assoluto l'utilizzo di ornate in marmo;
- e) gli infissi esterni dovranno consistere in persiane o in scuretti ad ante in legno o in altro materiale rivestito in legno;
- f) le chiusure dei garages devono essere rivestite in legno;
- g) le aperture dovranno avere una dimensione corretta in rapporto alla dimensione dell'edificio determinando un equilibrio tra vuoti e pieni.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. 2.4.1968, n. 1444, le sagome edilizie possono essere realizzate anche in deroga alla distanza minima di 10 m.. La distanza minima da rispettare fra le pareti, finestrate e non, che non siano realizzate sul confine, è fissata in m. 7,30.

Edifici ad alloggi sovrapposti

L'edificio che consegue alla realizzazione di questa tipologia è un fabbricato pluripiano con il piano terra adibibile a commerciale-terziario ecc. ed i piani superiori ad alloggi accostati e non .

Per questo tipo edilizio gli elementi compositivi dovranno tener conto:

- ove il PT è previsto a porticato il medesimo dovrà essere contenuto nel filo dell'edificio;
- ove la copertura è prevista a tetto esso dovrà essere rifinito e marcato da un parapetto di coronamento, onde alleggerirne la dimensione;
- le aperture dei PT potranno conformare un elemento di continuità solo nei casi in cui sia richiesta la destinazione d'uso ad esercizio commerciale

ART. 17 – ELEMENTI COMPOSITIVI DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE ALLE TIPOLOGIE

(giardini privati e condominiali, recinzioni, sistemazioni del terreno con opere di contenimento)

Il progetto di sistemazione delle aree scoperte delle unità immobiliari dovrà essere parte integrante della richiesta di permesso di costruire.

Il progetto dovrà proporre:

- la conservazione della vegetazione di alto fusto ove esistente e possibile in ordine all'ubicazione della casa come indicato nel planovolumetrico del P.E.E.P., e quindi essere accompagnato dal rilievo plano-altimetrico delle alberature esistenti, con l'indicazione di quelle di cui si richiede l'abbattimento e delle corrispondenti sostituzioni,
- tutte le opere di sistemazione esterna (recinzioni laterali e posteriori dei lotti, muri di contenimento, arredi fissi, pavimentazioni, ecc.).

Le sistemazioni esterne appartenenti alle proprietà fondiarie così dettagliatamente progettate, contenute nel progetto di richiesta di permesso di costruire, dovranno uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

a) sistemazioni esterne dei giardini

- I giardini delle singole unità immobiliari dovranno avere una prevalenza di superficie non impermeabilizzata. E' quindi vietato pavimentare i giardini se non in piccole parti legate all'uso da parte delle unità immobiliari ad essi finitime o per percorsi di attraversamento;
- gli arredi fissi disposti nei giardini dovranno essere di misura e forma contenuta in rapporto alla dimensione della casa.

b) Sistemazioni e opere di contenimento del terreno

Nei casi in cui l'unità immobiliare è ubicata in un lotto con pendenza (maggiore al 20%), tale che siano necessarie delle opere di contenimento e sistemazione delle aree scoperte, ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:

- le opere dovranno essere limitate al minimo indispensabile alla sicurezza del sito;
- si dovranno preferire le sistemazioni a scarpata in modo che la morfologia del terreno diventi elemento di unificazione tra l'artificio e il contesto;
- in presenza di rilievi o scarpate di maggiori dimensioni il consolidamento delle aree in pendenza visibili dovrà avvenire ricorrendo a "vimate" o "graticciate" da sottoporre a successivi inerbimenti e rivestimenti con essenze arbustive e tappezzanti;
- potranno essere previsti elementi grigliati in calcestruzzo da inerbire con essenze tappezzanti e piante erbacee perenni o arbustive caratteristiche della zona;
- i muri di contenimento, di spartizione, di terrazzamento andranno realizzati o rivestiti in materiale lapideo locale.

c) recinzioni

Il muro di recinzione a fronte strada è normato all'art. 10.1, punto 3, delle presenti norme.

Le recinzioni laterali e posteriori delle singole unità immobiliari saranno realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per la realizzazione di recinzioni è vietato l'uso di elementi di calcestruzzo riproducenti elementi vegetali, statue ed animali;
- nei casi di pendenze del terreno complesse (superiori al 20%) le recinzioni laterali e posteriori potranno essere realizzate anche in materiali leggeri, fermo restando l'altezza

E' sempre vietato l'uso di statue ed altre riproduzioni di qualsiasi genere e specie sulle parti del fabbricato, sulla recinzione e sugli accessi prospicienti il fronte strada.

Qualora per l'esecuzione delle opere di recinzione e di sistemazione si generino alterazioni alle aree limitrofe esterne ai lotti, è obbligatorio ricomporre l'ambiente alterato dall'esecuzione delle medesime.

ART. 18 – FINITURE ESTERNE DEI FABBRICATI.

I fabbricati dovranno essere realizzati impiegando sistemi strutturali e costruttivi che rispettino l'insieme unitario dell'insediamento.

Per l'elevato requisito di integrazione paesaggistica dell'insediamento, nelle rifiniture esterne non sono ammessi:

- rivestimenti in gres, ceramica, maiolica e simili a meno di analitica definizione nel contesto degli elaborati progettuali illustrativi dei manufatti;
- intonaci composti da scaglie di marmo.

Le tinteggiature esterne degli edifici dovranno essere in colori non contrastanti con quelli del paesaggio circostante naturale e antropizzato.

ART. 19 – ELEMENTI DI ARREDO URBANO E DISCIPLINA ESTETICA.

Nel progetto delle opere di infrastrutturazione primaria ed arredo delle aree pubbliche dovrà definirsi:

- la sistemazione di aree di belvedere
- l'indicazione dei materiali per le sedi carraie e pedonali
- le caratteristiche degli elementi della pubblica illuminazione
- la sistemazione di elementi singoli di arredo urbano (pensilina di sosta per bus, chioschi, cabine telefoniche ed ENEL, di aree a verde, fontane, ecc.)
- le sistemazioni di piazze dovranno tendere all'eliminazione dell'uso di esse al parcheggio per autoveicoli.

ART. 20 – PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Per la realizzazione degli interventi di cui alle presenti norme è necessario il permesso di costruire ed è escluso il ricorso alle disposizioni previste dall'art. 22 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. Il progetto per la permesso di costruire dovrà essere corredato, oltre che dai consueti elaborati grafici e descrittivi, dal piano quotato e da quelli previsti nei punti precedenti, ed anche da elaborati particolareggiati con la definizione di materiali e colori.